



2023

Nota integrativa al Bilancio di previsione 2023-2025

Principio Contabile n.1

Punto 9.11:

analisi delle entrate

analisi delle spese

avanzo-disavanzo e fondi

pareggio di bilancio

partecipazioni

Comune di Basiliano (UD)

PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), costituisce la “Nota Integrativa al bilancio di previsione 2023-2025” ed è conforme, nei contenuti, alle previsioni minime che il medesimo principio individua nei seguenti punti:

- a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, dai vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, dai vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Per ottemperare in modo soddisfacente a queste disposizioni, abbiamo predisposto la presente nota integrativa nella quale ci proponiamo, oltre che rispondere ad un preciso obbligo normativo, di esplicitare le motivazioni che hanno portato alla determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa e di analizzare gli effetti prodotti dalle normative vigenti.

La nota integrativa completa, in tal modo, la finalità conoscitiva del sistema bilancio attraverso l'analisi degli stanziamenti delle tipologie, per l'entrata, e dei programmi per la spesa, in analogia con l'unità di voto espressa dai consiglieri sul bilancio di previsione.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare alle missioni e ai programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione 2023-2025 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011. Dal 2016 al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. In particolare:

1. i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 – Annualità);
2. il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
3. il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
4. tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

ANALISI DELLE ENTRATE

La legge di bilancio n. 160/2019 ha riordinato alcune entrate prevedendo l'accorpamento dell'IMU e della TASI e l'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico. A partire dall'anno 2023 i Comuni del Friuli Venezia Giulia dovranno gestire l'imposta ILIA, che sostituirà, come da normativa regionale (L.R. N.XXXX), l'imposta sugli immobili introdotta con norma statale L. 147 del 27/12/2013.

IMU

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) è abolita, ad eccezione della TARI e dell'IMU. Per quest'ultima, la relativa disciplina è rinvenibile nelle disposizioni dei commi da 739 a 783 della legge di bilancio per il 2020, la n. 160/2019.

L'abitazione principale non è soggetta a tassazione salvo che si tratti di unità abitativa di lusso classificata nelle categorie catastali A/1 – abitazioni di tipo signorile, A/8 – ville -, A/9 – castelli e palazzi eminenti. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. L'aliquota di base è pari:

- allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale e i comuni possono ridurla fino all'azzeramento;
- allo 0,76 per i terreni agricoli e i comuni possono aumentarla, con apposita deliberazione del consiglio comunale, sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- allo 0,86 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- allo 0,1 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. Dal 2022 tale tipologia di fabbricati diventa esente da IMU;
- allo 0,86 per cento, per tutte le altre tipologie di immobili, in primis le aree edificabili, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

In sostituzione della maggiorazione TASI, i comuni possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento sino all'1,14 per cento, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019. Negli anni successivi la maggiorazione TASI può essere solo ridotta, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Sono stati previsti gli stanziamenti relativi al recupero dell'evasione IMU, stimata in € 130.000,00 per ogni anno del triennio.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 30/07/2020 l'ente ha provveduto ad approvare il regolamento.

ILIA

Con Legge Regionale 14 novembre 2022 n. 17 è stata istituita nella Regione FVG l'Imposta Locale sugli Immobili (ILIA), che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) si applica nei comuni della regione. Sotto il profilo tecnico normativo, la disciplina regionale ha, in parte, novato la disciplina statale dell'IMU e, in parte, rinviato alla normativa stessa. Ciò ha consentito di evitare, nell'immediato, un impatto gestionale o finanziario sui Comuni. In analogia con la normativa in materia di IMU, il presupposto dell'istituenda imposta regionale, cioè l'evento che determina il sorgere dell'obbligazione tributaria, è stato individuato nel possesso di beni immobili. In particolare, ai fini della definizione di immobili da assoggettare all'imposta, si è ritenuto, in fase di prima applicazione, di non discostarsi dalle definizioni adottate dalla disciplina statale in merito alle fattispecie imponibili. In merito ai soggetti passivi del tributo, individuati nei possessori di beni immobili, non ci sono innovazioni rispetto all'omologa legge statale sull'IMU. Sono parimenti state mantenute le ipotesi di soggettività passiva con riguardo a casi particolari (genitore assegnatario della casa familiare, concessionario di aree demaniali, utilizzatore del bene dato in leasing), per non alterare – spostando il peso economico dell'imposta su un diverso soggetto - l'equilibrio economico dei rapporti giuridici esistenti. Quanto al soggetto attivo, esso è individuato nel Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste sul territorio del Comune stesso. Sono state mantenute le stesse regole stabilite a livello statale per la determinazione della base imponibile. Sono state, altresì, riproposte le riduzioni della base imponibile al 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati e per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta e da questi utilizzate come abitazione principale. La legge statale in materia di IMU elenca una serie di fattispecie esenti dall'imposta, ossia fattispecie che, pur rientrando nella definizione del presupposto dell'imposta, vi derogano e sono, pertanto, sottratte all'applicazione del tributo al fine di contemperare il dovere tributario con altri valori costituzionali. Sono state riproposte le ipotesi di esenzione già vigenti in materia di IMU alle quali è stata aggiunta quella per l'abitazione principale. È stato mantenuto il trattamento di favore previsto dalla normativa statale per le categorie dei fabbricati rurali ad uso strumentale, dei fabbricati che costituiscono "beni-merce" per le imprese costruttrici e dei terreni agricoli e ha distinto gli immobili, già ricompresi dallo Stato nella categoria residuale, in ulteriori tre tipologie di immobili: i fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale, i fabbricati strumentali all'attività economica e le aree fabbricabili. Ciò al fine di consentire politiche fiscali mirate a specifiche categorie di immobili nel rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato. Nell'intenzione del legislatore, gli enti locali avranno la possibilità, di attuare interventi più mirati ed utilizzare la leva fiscale per implementare politiche di sostegno, senza che il trattamento riservato a tali immobili debba necessariamente essere esteso ad immobili di altra

natura, come accadrebbe mantenendo l'attuale macro-categoria prevista dalla legge statale sull'IMU. Incidere su una singola categoria produrrebbe, peraltro, un risparmio in termini di risorse finanziarie.

Quanto al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso e agli istituti deflattivi del medesimo, si è provveduto al rinvio alle disposizioni statali vigenti in materia, in quanto compatibili. Per il solo anno 2023 i fabbricati strumentali all'attività economica si presumono strumentali i fabbricati rientranti in categorie catastali specificatamente individuate, senza necessità di dimostrare, in questa prima fase, l'effettivo impiego del bene come strumentale, attraverso la presentazione di una dichiarazione.

L'articolo 21, infine, contiene disposizioni volte ad assicurare che la transizione dall'IMU all'imposta locale sugli immobili avvenga in un regime di neutralità finanziaria tra Stato, Regione e Comuni della regione.

Attualmente, la normativa statale dell'IMU riserva una quota del gettito degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo Stato, al quale affluisce direttamente. A seguito dell'approvazione della legge istitutiva dell'ILIA, a decorrere dal 2023, sarà riscosso, invece, dai Comuni. L'importo, quantificato in 92 milioni di euro ai sensi dell'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154 sarà corrisposto, dalla Regione allo Stato, mentre la regolazione dei rapporti finanziari tra la Regione e i propri Comuni avverrà attraverso apposita compensazione a valere sul fondo unico comunale.

In attesa che venga data completa attuazione alla nuova disciplina tributaria, nel bilancio è stato mantenuto il gettito presunto secondo la normativa IMU, con le aliquote vigenti, compresa la registrazione in entrata del gettito delle categorie D e in spesa del trasferimento alla Regione.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2021 è stata incrementata l'aliquota dell'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura di 0,1 punti percentuali, portando la suddetta aliquota alla misura dello 0,6 per cento con decorrenza anno 2021.

Per l'anno 2023 non sono previste modifiche all'impianto tariffario e l'aliquota è confermata nella misura dello 0,6 per cento.

Il gettito previsto è pari a € 460.000,00, in aumento rispetto all'anno precedente e riflette il risultato della simulazione elaborata sul portale del Ministero dell'Interno.

TARI

Non è previsto stanziamento visto che il Comune è in regime di tariffazione puntuale e, per normativa, è previsto che la riscossione sia affidata al Gestore del servizio rifiuti. Sono state invece previste entrate (al titolo III) da parte del Gestore a rimborso dei costi direttamente sostenuti dal comune per l'esercizio del centro di raccolta rifiuti.

In capo al Comune permane l'obbligo di approvare il PEF, le tariffe e i regolamenti.

Al momento della formazione del bilancio di previsione 2023-2025 non è stato ancora trasmesso a questo Comune il Piano Finanziario del Gestore (P.E.F.) per l'anno 2023 redatto sulla base del nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e validato dall'Agenzia territorialmente competente.

Ai sensi dell'art.1 comma 683 della L.147/13, il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) in

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Le tariffe 2023 saranno approvate entro il 30/04/2023, così come previsto D.L.228/2021 art. 3 comma 5-quinquies che recita: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*.

CANONE UNICO PATRIMONIALE - L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847

I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Tale canone ha sostituito la previgente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.

I commi da 837 a 847 hanno istituito il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.

Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti. Le entrate previste nel bilancio 2023/2025 si basano quindi sul gettito degli anni precedenti dei canoni e dei tributi sostituiti.

L'applicazione di questi nuovi canoni ha richiesto l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge. Con deliberazione consiliare n. 6 del 31/03/2021 è stato adottato il regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e con deliberazione n. 7 del 31/03/2021 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica.

Le tariffe, per l'anno 2023, sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale; con ulteriore atto l'organo esecutivo ha provveduto a esentare dal pagamento del "Canone unico patrimoniale" per l'anno 2023, limitatamente alla componente relativa all'ulteriore occupazione di suolo pubblico, rispetto a quella in essere a seguito di concessione, le attività di somministrazione di bevande e alimenti, insediate nel Comune di Basigliano.

ENTRATE DALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO

Le entrate dall'attività di accertamento e controllo sono state quantificate in base alla presunta attività che l'ufficio tributi riuscirà a portare a compimento nei diversi esercizi, tenuti in considerazione i termini di esecutività degli atti in emissione e del personale da dedicare all'attività.

ENTRATE DA INTERESSI ATTIVI

Si evidenzia che a seguito della convenzione di tesoreria e dell'aumento dei tassi d'interesse vi è una previsione di entrata da interessi attivi pari a € 10.000,00 ai quali va decurtata la ritenuta fiscale.

ANALISI DELLE SPESE

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi sugli accertamenti di ciascun esercizio.

In applicazione del punto 3.3 e dell'esempio n.5 del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi del triennio 2023/2025 è stato determinato in € 122.686,40 ed il relativo stanziamento è stato correttamente contabilizzato alla missione 20 fondi e accantonamenti - programma 02 fondo crediti di dubbia esigibilità, titolo I spese correnti.

FONDI DI RISERVA E FONDO DI RISERVA DI CASSA

Il Fondo di riserva di competenza pari ad € 17.000,00 rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio). Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, non è necessario incrementare del 50% la quota minima, come previsto dall'art.166, comma 2-ter, del D.Lgs. n.267/2000, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo di € 26.000,00, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 267/2000.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Con riferimento alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.lgs. n.118/2011, si è reso necessario rendere le previsioni di bilancio coerenti con il principio della competenza finanziaria potenziata con riferimento alla previsione del fondo pluriennale vincolato secondo i criteri indicati nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Il principio della competenza potenziata prevede che il “fondo pluriennale vincolato” sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate e previste.

Il fondo pluriennale vincolato è, quindi, un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nella parte entrate dell'esercizio 2023 è iscritto un FPV di parte capitale per € 2.628.080,91 e un FPV di parte corrente pari a € 79.893,44.

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

A decorrere dall'anno 2021, con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio dell'esercizio, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali”, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145 come modificato dall'art.9 comma 2 del D.L. n. 152/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233).

L'art.1 comma 862 della L. 145/2018 recita: “entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”.

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b). I tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Il Comune di Basiliano non ha ridotto del 10% del debito commerciale residuo nell'anno 2022, e al contempo lo stock del debito residuo al 31/12/2022 non è inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel 2022.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2022 è pari a 8 (ossia le fatture sono state pagate mediamente 8 giorni dopo la scadenza).

L'Ente, pertanto, trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali pari al 6% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi nel bilancio dell'esercizio 2023-2025, nella misura già deliberata con atto di Giunta comunale n. 26 del 28/02/2023.

ACCANTONAMENTI PER PASSIVITÀ POTENZIALI

Nel bilancio di previsione non sono stati previsti accantonamenti per passività potenziali ad eccezione del fondo obbligatorio “Indennità di fine mandato del Sindaco” iscritto nell'importo pari a € 2.416,00 per ciascun anno del triennio.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2022

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, pari ad € 4.188.662,42, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 29/07/2022.

Il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2022 ammonta a € 2.790.141,62 come risulta dall'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 redatto ai sensi del D.lgs. n. 118/2011.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, prevede che la stessa *“può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di*

bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.”*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n.118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato 9/a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;
- la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);

I prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati a partire dal bilancio 2021-2023. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

Il bilancio di previsione finanziaria 2022-2024 non prevede l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione.

Elenco degli interventi programmati per spese in conto capitale finanziati con le risorse disponibili

Nel triennio 2023-2025 sono previste spese in conto capitale per un totale di € 4.249.099,32, così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Programma Triennale OO.PP.	€ 1.811.546,71	€ 150.000,00	€ 0,00
Altre spese in conto capitale	€ 1.643.873,67	€ 72.839,47	€ 72.839,47
Impegni reimputati (extra Piano Triennale OO.PP.)	€ 498.000,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	€ 3.953.420,38	€ 222.839,47	€ 72.839,47

Nel triennio 2023-2025 non è previsto il finanziamento di spese d'investimento mediante il ricorso al debito. Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Concessioni edilizie	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Contributi ministeriali	€ 1.252.500,00	€ 70.000,00	€ 0,00
Contributi regionali	€ 44.839,47	€ 124.839,47	€ 44.839,47
Trasferimenti UTI/Comunità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate in conto capitale	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Fondo pluriennale vincolato	€ 2.628.080,91	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	€ 0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI	€ 3.953.420,38	€ 222.839,47	€ 72.839,47

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

Contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Alla data del 1° gennaio 2023 il Comune detiene le seguenti partecipazioni dirette:

SOCIETA'	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE BILANCI
CAFC S.p.A.	1,399692 %	www.cafcspa.com
A&T 2000 S.p.A.	2,590%	www.aet2000.it
HERA S.p.A.	0,00012 %	www.gruppohera.it